



Istituto Comprensivo Statale "V. Angius"

Via delle Regioni s.n.c. – 09010 – Portoscuso

Tel.0781509043– Fax 07811884826

e.mail caic81800t@istruzione.it -caic81800t@pec.istruzione.it

www.comprensivoangius.edu.it

Alle Famiglie degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale Ata
Alla DSGA
Al Sito

Circ. n. 14

Oggetto: Assenze e validità anno scolastico 2023-2024 per la valutazione degli alunni della Scuola primaria e secondaria di primo grado - Deroghe al limite massimo ore di assenza.

In riferimento all'oggetto, si ritiene indispensabile, all'inizio di questo nuovo anno scolastico, richiamare l'attenzione sull'importanza della **frequenza assidua** alle attività didattiche di tutti gli studenti che, oltre ad essere **obbligatoria** (dai 6 ai 16 anni) come disciplinato da diverse fonti normative (elencate in seguito), è fondamentale per il raggiungimento delle competenze e della costruzione del dialogo educativo tra pari e con l'adulto.

Si riporta sotto il limite massimo di ore di assenza consentito nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico 2023-2024.

SCUOLA	N. ORE SETTIMANALI	MONTE ORE ANNUALE	NUMERO ORE MINIMO DI PRESENZE 75%	NUMERO ORE MASSIMO DI ASSENZE 25%
PRIMARIA	27 (Tempo Normale)	891	668	223
	40 (Tempo Pieno)	1320	990	330
SECONDARIA DI PRIMO GRADO	33 (Tempo Musicale)	1089	817	272
	36 (Tempo Prolungato)	1188	891	297

Si ricorda che le ore di assenza per ingressi posticipati e uscite anticipate hanno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

La mancata frequenza del monte ore minimo comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la conseguente non ammissione alla classe successiva.

Relativamente alla scuola dell'Infanzia, non obbligatoria per legge, si sottolinea, oltre all'importanza della frequenza per il raggiungimento dei prerequisiti necessari all'ingresso nella scuola dell'obbligo,

che, in caso di lunghe assenze, prive di valida giustificazione, si dovrà procedere alla cancellazione dell'iscrizione anche per consentire l'accesso a chi si trova in lista d'attesa.

DEROGHE AL LIMITE MASSIMO DELLE ASSENZE

La normativa vigente in materia consente alle istituzioni scolastiche di stabilire le deroghe al limite massimo delle assenze in casi eccezionali. Tali assenze vanno accuratamente documentate dai genitori al docente coordinatore di classe, per l'opportuna valutazione in sede di Consiglio. Si sottolinea che, per l'ammissione alla classe successiva, le assenze effettuate non devono comunque pregiudicare il raggiungimento dei traguardi di competenze, degli obiettivi programmati e permettere l'acquisizione dei necessari elementi di valutazione.

RIEPILOGO FONTI NORMATIVE

- Costituzione (artt. 30, 34)
- Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101
- Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139
- Legge 27 dicembre 2006, n. 296,
- Nota ministeriale 19837 del 6 luglio 2018
- D.M.489 del 2001, si vuole sottolineare l'aspetto legato al raggiungimento delle competenze e alla costruzione del dialogo educativo con i pari e con i docenti.
- Decreto Lgs. n. 59 del 2004;
- DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che testualmente recita "... ai fini della validità dell'anno scolastico ... per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato";
- Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4/03/2011, che dispone che le Istituzioni scolastiche, in base all'ordinamento scolastico di appartenenza, devono definire preliminarmente il monte ore annuo di riferimento quale base di calcolo per determinare i tre quarti di presenza, assumendo come orario di riferimento quello curricolare e obbligatorio;
- D. Lgs 62/2017;
- Linee Guida di cui al DM n. 89 del 7 agosto 2020;
- DPCM 7 settembre 2020;
- nota del M.I. n.1934 del 26 ottobre 2020;

Certa della consueta collaborazione la Dirigente porge cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Grosso Paola Maria
Firma autografa omessa ai sensi del
D.L.82/2005

